

2868 1/9

195

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

249
1

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto 18 Agosto 1866, col quale si approvava il piano regolatore della città di Firenze assegnando il termine di anni dieci alla esecuzione delle opere e delle espropriazioni;

Vista la domanda 8 Agosto corrente, colla quale il Sindaco del Comune di Firenze chiede la proroga di anni cinque alla esecuzione del detto piano limitatamente alle opere comprese nei quattro estratti del piano generale stesso già approvato col citato nostro Decreto;

Considerato che il termine di anni dieci per l'esecuzione dell'intero piano regolatore concepito col precitato nostro Decreto 18 Agosto 1866 era assai ristretto, avuto riguardo alla entità delle opere da eseguirsi, e della spesa, che le medesime importavano;

Considerato che non può quindi imputarsi a colpa o negligenza del Municipio di Firenze, se il detto piano regolatore non ha potuto ottenere la sua piena esecuzione, specialmente in seguito alle mutate condizioni della città, quando molte di quelle opere avevano perduto quel carattere di necessità, che presentavano per una

capitale di un grande Stato; che se il termine di dieci
anni allora fissato era utile, sarebbe stato di poi danno.
No, per cui è da commendarsi il Municipio di Firenze
d'aver saputo soprassedere dallo intraprendere le opere
non strettamente necessarie, e rallentare l'esecuzione
di quelle non riconosciute urgenti;

Ritenuto ancora che in seduta 2. Maggio
corrente anno il Consiglio Comunale di Firenze ha
deliberato di radiare dal piano regolatore edilizio tutte
i lavori non eseguiti ad esecuzione degli allargamenti
delle vie Nazionale, S. Orsola e Pietra Piana, e del
riordinamento della parte centrale della città fra
la via dei Pescioni e la via Calzaiole e fra le vie
degli Strossi e degli Speciali da un lato, la via Berre-
tani e la piazza San Giovanni dall'altro, sulla
quale riduzione nulla rimane ad sbiettare, reputan-
dosi anzi conforme alle circostanze attuali della
città;

Ritenuto infine che il termine di anni
cinque domandato dal Municipio di Firenze per la
esecuzione delle quattro opere conservate nel piano rego-
latore è assai ristretto avuto riguardo alle condizioni
economiche della città, ed alla ingente spesa, che le opere
stesse richiedono;

Sentito il Consiglio di Stato;

Stabilita la legge 2. Giugno 1869 sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilità